Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 4 gennaio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale"*, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 13 maggio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1940-XVIII, registro 7 Africa Italiana, foglio 120.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Parlato Giuseppe di Vincenzo e di Santoro Clelia, nato a Gragnano (Napoli) il 13 agosto 1910, sottotenente medico di complemento. — Sottotenente medico di un battaglione coloniale, durante un combattimento, con sprezzo del pericolo, attraversando e sostando in zona intensamente battuta dalla fucileria nemica, si prodigava nel prestare soccorso ai feriti Ferito a sua volta gravemente al torace, incurante del dolore, esprimeva la soddisfazione per l'esito vittorioso della giornata, dicendosi lieto di aver compiuto interamente il proprio dovere.

Iassin Duale, ascari. — Durante un violento corpo a corpo contro forze ribelli soverchianti, accortosi che lo iusbasci del comando di battaglione era rimasto gravemente ferito, cercava di salvare il gagliardetto del battaglione. Travolto però dal nemico continuava a farsi largo con le bombe a mano, finchè cadeva gravemente ferito. Esempio di ardimento ed alto senso del dovere.

MEDAGLIA DI BRONZO

Soddu Giuseppe fu Celestino e di Pilli Francesca, nato a Serramanna (Cagliari), tenente in s.p.e. — Durante varie operazioni di rastrellamento e di repressione in zona infestata da nuclei ribelli, in particolari difficili condizioni di clima e di terreno, dimostrava esemplare sprezzo del pericolo, energia e costante ardimento contribuendo efficacemente al successo.

Agghedeo Negussiè, gregario. — Dopo tre giorni di aspro e sanguinoso combattimento, ultimate le munizioni, mentre con l'arma bianca si difendeva con accanimento, veniva colpito alla testa e, stretto da avversario soverchiante, cadeva prigioniero. Successivamente riusciva ad evadere portando seco un fucile catturato al nemico.

Ailemariam Lemma, ascari. — Durante vari assalti alla baionetta contro ribelli, si distingueva per ardimento e sprezzo del pericolo. Ferito alla mano destra, non desisteva dall'inseguire i ribelli, lanciando con la mano dolorante numerose bombe.

Alamin Idris, muntaz — Capo arma impiegava la propria mitragliatrice con calma ed ardimento. Pressato da vicino dai ribelli, si lanciava col proprio buluc alla baionetta, riuscendo ad allontanare la minaccia. Nell'azione rimaneva ferito.

Bahabil Agagè, gregario. — Durante un lungo ed aspro combattimento, benchè due volte ferito, continuava a combattere e ad incitare i compagni. Esempio di alto senso del dovere.

Bihi Magan Isak, ascari. — Servente di mitragliatrice pesante, durante aspro combattimento, per difendere l'arma da nuclei nemici incalzanti, si lanciava animosamente alla baionetta, ponendoli in fuga. Accortosi che un compagno era rimasto gravemente ferito, sotto il fuoco nemico, sprezzante del pericolo, lo riportava presso la postazione della mitragliatrice. Esempio di ardimento e spirito di sacrificio

Chidanè Demoz, ascari. — Gravemente ferito continuava ad incitare i compagni all'inseguimento del nemico.

Ghebrelibanos Tuoldemedin, ascari. — Ferito durante aspro combattimento contro forze ribelli. frenava alla meglio l'abbondante emorragia causatagli dalla ferita e, sempre tra i primi, continuava a combattere fino ad azione ultimata.

Hailù Scittù, gregario. — Durante un combattimento contro rilevanti forze ribelli benchè due volte ferito, continuava a combattere fino al termine dell'azione. Esempio di alto senso del dovere.

Mengaddi Maitambora, ascari (19441) (*alla memoria*). — Si lanciava tra i primi in tre consecutivi contrassalti alla baionetta, contribuendo ad allontanare la pressione di nuclei ribelli che minacciavano di circondare le mitragliatrici. Cadeva poco dopo colpito a morte

Omar Nur Isak, ascari. — Porta ordini del comando di battaglione, durante aspro combattimento, rimaneva ferito ad una mano. Incurante della ferita, continuava il suo delicato servizio, recapitando gli ordini ai reparti avanzati, finchè riportava altra grave ferita ad un ginocchio. Esempio di alto senso del dovere e spirito di sacrificio.

Osman Ali Terzo, ascari. — Benchè ferito, si lanciava tra i primi per respingere con bombe a mano un violento attacco nemico, cooperando validamente al successo

Saleh Mohamed Liman, ascari (66188). — Porta ordini del comando di compagnia, eseguiva per tutta una giornata di aspro

combattimento gli incarichi affidatigli, partecipando con grande ardimento a tre consecutivi assalti alla baionetta. Riusciva in seguito a ricuperare il fucile di un caduto, facendosi largo tra i ribelli a colpi di bombe a mano.

Tesemmà Ghenzelo, gregario. — Durante lungo ed aspro combattimento, benchè tre volte ferito, non desisteva dal combattere. Esempio di alto senso del dovere.

Uontemu Bantanosen, ascari. — Porta munizioni, durante un aspro combattimento, assicurava il munizionamento all'arma, nonostante l'intenso fuoco nemico. Ferito, si faceva medicare solo a missione ultimata.

CROCE DI GUERRA

Abubaker Neman, ascari. — Benchè ferito, continuava a combattere, finchè non gli veniva ordinato di recarsi al posto di medicazione.

Ahmed Mohamed Assen, ascari. — In nove ore di aspro combattimento contro forze nemiche preponderanti, fu esempio per calma, serenità e valore personale. Quando la batteria esaurì le munizioni ed il nemico imbaldanzito cercò di rovesciarsi sulle nostre linee, tra i primi si portò dove più grande era il pericolo e gareggiò nobilmente con gli ascari dei battaglioni per la strenua difesa della posizione.

Alemiè Chidanè Mariam, ascari (95048). — Durante un violento attacco di rilevanti forze ribelli, contro scaglioni della retroguardia di una colonna, si distingueva per ardimento e sprezzo del pericolo. Sempre, tra i primi, nei vari contrassalti alla baionetta, non desisteva dall'incitare, sia con la voce che con l'esempio i compagni.

Ali Achin, ascari (90640). — Si lanciava ripetutamente contro ribelli, riuscendo, con efficace lancio di bombe a mano, a porli in fuga. Notato che il proprio comandante di battaglione muoveva ancora all'assalto, lo seguiva animosamente.

Ali Aderat, ascari. — In nove ore di aspro combattimento, contro forze nemiche preponderanti, fu esempio per calma, serenità e valore personale. Quando la batteria esaurì le munizioni ed il nemico imbaldanzito cercò di rovesciarsi sulle nostre linee, tra i primi si portò dove più grande era il pericolo e gareggiò nobilmente con gli ascari dei battaglioni per la strenua difesa della posizione.

Asseras Adgè, gregario. — Si offriva a portare un ordine importante, riuscendo benchè inseguito e fatto segno a violento fuoco di fucileria, ad assolvere la sua missione.

Bechelè Uoldi, ascari. — Visto il comandante di battaglione lanciarsi alla baionetta contro forze ribelli che stavano per sopraffare gli ultimi scaglioni della retroguardia lo seguiva animosamente. Allentata la pressione nemica incitava i compagni con la parola e l'esempio.

Bocrozien Teclè, ascari. — In tre successivi combattimenti, dava prova di sprezzo del pericolo ed ardimento. Durante un assalto, notato che un nucleo di ribelli cercava di sorprendere ai fianchi il proprio reparto, si lanciava sull'avversario e, a bombe a mano, lo costringeva alla fuga.

Cheflati Cahasai, ascari (87160). — Rifornitore, con audacia e sprezzo del pericolo, si lanciava contro ribelli, che, sbucati improvvisamente da un cespuglio, cercavano di catturarlo, riuscendo, dopo dura lotta all'arma bianca, a sopraffarli ed a raggiungere il buluc.

Daud Idris, ascari. — Visto il comandante di battaglione lanciarsi alla baionetta contro forze ribelli che stavano per sopraffare gli ultimi scaglioni della retroguardia, lo seguiva animosamente. Allentata la pressione nemica, incitava i compagni con la parola e l'esempio.

Daman Chirfè, ascari (88665). — Benchè ferito, continuava a combattere, finchè non gli veniva ordinato di recarsi al posto di medicazione.

Futui Essen, ascari. — In nove ore di aspro combattimento, contro forze nemiche preponderanti, fu esempio per calma, serenità e valore personale. Quando la batteria esaurì le munizioni ed il nemico imbaldanzito cercò di rovesciarsi sulle nostre linee, tra i primi si portò dove più grande era il pericolo e gareggiò nobilmente con gli ascari dei battaglioni per la strenua difese della posizione.

Gagasi Alamin, ascari (16625). — Partecipava tra i primi a tre consecutivi contrassalti alla baionetta cooperando a disimpegnare la mitragliatrice del proprio buluc dalla pressione nemica. Nella azione rimaneva ferito.

Ghebrè Burrù, ascari. — Per tre volte partecipava al contrassalto, distinguendosi per ardire e sprezzo del pericolo. Visto il proprio comandante di battaglione muovere decisamente all'assalto, lo seguiva animosamente. Nell'azione, rimaneva ferito.

Ghebrendiras Abrahà, ascari. — Tiratore di fucile mitragliatore, sotto intenso fuoco nemico, dava prova di coraggio, calma e sprezzo del pericolo. Visto che alcuni ribelli cercavano di avvicinarsi alla propria arma, si lanciava su loro a bombe a mano, mettendoli in fuga.

Gherecristos Teclè, ascari. — Visto il comandante di battaglione lanciarsi alla baionetta contro forze ribelli che stavano per sopraffare gli ultimi scaglione della retroguardia, lo seguiva animosamente. Allentata la pressione nemica, incitava i compagni con la parola e l'esempio.

Gheriesus Aialù, ascari. — Per tre volte partecipava al contrassalto contro ribelli, distinguendosi per ardimento e sprezzo del pericolo. Visto poi il proprio comandante di battaglione muovere decisamente all'assalto, lo seguiva animosamente.

Haptè Tecchie, ascari (66675). — Porta arma di buluc fucilieri, giunto per primo su di una posizione dominante, piazzava l'arma ed apriva tempestivamente il fuoco contro nuclei ribelli, costringendoli alla fuga con perdite.

Iacob Issa, ascari (66563). — Tiratore di fucile mitragliatore, durante aspro combattimento. dava prova di perizia e sprezzo del pericolo. In un assalto, vista la propria arma minacciata da un nucleo ribelle, con pochi compagni si lanciava su di esso, ricacciandolo.

Idrissai Scefaf, ascari (78576). — Durante un combattimento, visto cadere il proprio buluc basci, assumeva il comando del buluc e lo portava arditamente sugli obiettivi indicati.

Mohamed Nor Idris, ascari (72329). — Conducente del muletto del comandante del battaglione, seguiva con sereno coraggio il suo superiore in ogni azione. Visto il battaglione contrassaltare alla baionetta il nemico in forze, consegnava il quadrupede ad un compagno e si lanciava a bombe a mano, con grande sprezzo del pericolo, nella violenta azione.

Mohamed Sale Ali 2°, ascari. — In nove ore di aspro combattimento, contro forze nemiche preponderanti, fu esempio per calma, serenità e valore personale. Quando la batteria esaurì le munizioni ed il nemico imbaldanzito cercò di rovesciarsi sulle nostre linee, tra i primi si portò dove più grande era il pericolo e gareggiò nobilmente con gli ascari dei battaglioni per la strenua difesa della posizione

Mohamed Tahir Hagos, ascari. — In nove ore di aspro combattimento, contro forze nemiche preponderanti, fu esempio per calma, serenità e valore personale. Quando la batteria esaurì le munizioni ed il nemico imbaldanzito cercò di rovesciarsi sulle nostre linee, tra i primi si portò dove più grande era il pericolo e gareggiò nobilmente con gli ascari dei battaglioni per la strenua difesa della posizione.

Mohamed Omar, ascari (65133). — Durante un combattimento, incurante del pericolo, postava la mitragliatrice allo scoperto per meglio colpire l'avversario e successivamente si lanciava tra i primi all'attacco di una posizione nemica. Già distintosi in precedenti fatti d'arme

Mussa Nur Mohamed Zien, ascari. — In nove ore di aspro combattimento, contro forze nemiche preponderanti, fu esempio per calma, serenità e valore personale. Quando la batteria esaurì le munizioni ed il nemico imbaldanzito cercò di rovesciarsi sulle nostre linee, tra i primi si portò dove più grande era il pericolo e gareggiò nobilmente con gli ascari dei battaglioni per la strenua difesa della posizione

Sciangalb Alfai, ascari (66456). — Per tre volte partecipava al contrassalto contro ribelli, distinguendosi per ardimento e sprezzo del pericolo. Visto poi il proprio comandante di battaglione muovere decisamente all'assalto, lo seguiva animosamente.

Scendi Arise, ascari (90013). — Per tre volte partecipava al contrassalto contro ribelli, distinguendosi per ardimento e sprezzo del pericolo. Visto poi il proprio comandante di battaglione muovere decisamente all'assalto, lo seguiva animosamente.

Uoldemariam Ghidel, ascari. — Conducente, chiedeva ed otteneva di prendere parte ad un combattimento contro preponderanti forze ribelli. Da solo, con coraggio e sprezzo del pericolo, affrontava ed uccideva due ribelli, che, inosservati, si erano avvicinati ad un'arma automatica, con l'intento di catturarla.

(4435)

Regio decreto 16 *settembre* 1940-XVIII, *registrato alla Corte dei conti addì* 6 *novembre* 1940-XVIII, *registro* 10 *Africa Italiana, foglio* 21.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA DI BRONZO

Buzzi Vincenzo fu Primo e di Guaita Annita, nato a Como l'11 novembre 1894, centurione. — Comandante di autoreparto, per tutto il periodo delle operazioni di guerra nell'Ogaden, contribuiva in modo ammirevole alla celerissima marcia dell'autocolonna. Venuto a trovarsi in località isolata, ove due automezzi eseguivano necessarie riparazioni, ed attaccato da un nucleo di armati nemici, con calma e

perizia organizzava una pronta ed energica difesa, permettendo così che gli automezzi raggiungessero la propria colonna. Esempio costante di altissimo senso del dovere.

Casertano Raffaele di Gennaro e di Giovanna Guarino, nato a Napoli il 1° novembre 1897, tenente di complemento. — Volontario di guerra seguì sempre le più ardite colonne di attacco dando indiscusse prove di virtù militari. In lunghi voli di esplorazione e di bombardamento, malgrado la reazione del fuoco avversario dimostrava calma, bravura e ardimentoso contegno, confermando così le sue belle qualità di soldato e di fascista.

Ruggiero Umberto fu Salvatore e di Giuseppina Sebastiani, nato il 15 maggio 1906 a Campobasso, sergente maggiore. In commutazione della croce di guerra al v. m. di cui al R. decreto 31 agosto 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti addì 18 ottobre 1938-XVI, registro 29 A. I., foglio n. 180. — Offertosi spontaneamente di portare un ordine urgente e verbale ad una compagnia avanzata del battaglione impegnata fortemente con numeroso avversario, traversando con pochi ascari una zona di terreno molto battuta dal fuoco nemico, si imbatteva con forte nucleo ribelle che attaccava e metteva in fuga con lancio di bombe a mano. Raggiunta la compagnia ed assolto il compito affidatogli, imbracciava un fucile mitragliatore, concorrendo validamente col fuoco ben diretto dell'arma a disperdere gruppi ribelli che tentavano l'aggiramento del reparto. Per primo si slanciava all'assalto dimostrando belle doti di combattente e sereno sprezzo del pericolo.

(4499)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1940-XIX, n. 1748.
Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 546;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere finanziario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 84 « Spese per il servizio d'investigazione politica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1940-41, è aumentato di L. 17.000.000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1940-XIX
Atti del Governo, registro 428, *foglio* 106. — MANCINI

REGIO DECRETO 1° novembre 1940-XIX, n. 1749.
Riconoscimento, agli effetti civili, della Chiesa dei Santi Giorgio, Irene ed Ambrogio nel villaggio Falk del comune di Sesto San Giovanni (Milano).

N. 1749. R. decreto 1° novembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, il Cardinale Arcivescovo di Milano viene autorizzato ad accettare nell'interesse della Chiesa dei Santi Giorgio, Irene ed Ambrogio nel villaggio Falk del comune di Sesto San Giovanni (Milano) la donazione fatta dal Senatore Giorgio Enrico Falk fu Enrico, e dalla Società anonima « Acciaierie e Ferriere Lombarde Falk », con sede in Milano, e consistente nella Chiesa e nell'annesso terreno, situati nel villaggio Falk del comune di Sesto San Giovanni (Milano) descritti e stimati L. 300.000, e nella rendita annua di L. 7199, rappresentate da cartelle del Debito pubblico italiano 3,50 %, con godimento dal 1° gennaio 1936-XIV e viene riconosciuto agli effetti civili il decreto del Cardinale Arcivescovo di Milano in data 15 aprile 1939-XVII, col quale la Chiesa dei Santi Giorgio, Irene ed Ambrogio, nel villaggio Falk del comune di Sesto San Giovanni (Milano) viene costituita, come sussidiaria della parrocchia di Santo Stefano, nello stesso Comune ed eretta in Ente con propria amministrazione.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1940-XIX

REGIO DECRETO 1° novembre 1940-XIX, n. 1750.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa della SS.ma Concezione in Savona.

N. 1750. R. decreto 1° novembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa della SS.ma Concezione in Savona.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1940-XIX

REGIO DECRETO 1° novembre 1940-XIX, n. 1751.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di S. Filippo Neri, in Recanati (Macerata).

N. 1751. R. decreto 1° novembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di S. Filippo Neri, in Recanati (Macerata), e la medesima viene autorizzata ad accettare la donazione disposta a suo favore, con riserva di usufrutto « vita durante » da Benedettucci Clemente fu Nicola, consistente in un fondo rustico con casa colonica situata in Recanati, contrada Cirfoglio, descritto e stimato L. 100.796,20.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1940-XIX

REGIO DECRETO 1° novembre 1940-XIX, n. 1752.
Riconoscimento, agli effetti civili, della parrocchia della Chiesa della Beata Vergine Immacolata in frazione Baruccana del comune di Seveso (Milano).

N. 1752. R. decreto 1° novembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili il decreto dell'Arcivescovo di Milano in data 18 gennaio 1921,

integrato con successivi decreti in data 4 aprile 1939-XVII e 20 maggio 1940-XVIII relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa della Beata Vergine Immacolata in frazione Baruccana, comune di Seveso (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1940-XIX

REGIO DECRETO 2 dicembre 1940-XIX.
Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria « navi onerarie » a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motoveliero *Fratelli Corrao* di stazza lorda tonn. 109,86, inscritto al Compartimento marittimo di Porto Empedocle, dell'armatore Maniscalco Alberto con sede a Sciacca: dalle ore 17 del 19 ottobre 1940.

Motoveliero *San Francesco di Paola A.* di stazza lorda tonn. 106, inscritto al Compartimento marittimo di Siracusa, dell'armatore Barrera Carmelo con sede a Pozzallo: dalle ore 18 del 23 ottobre 1940.

Motoveliero *Tina* di stazza lorda tonn. 389,13, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatore Ghirardi Luigi con sede a Genova: dalle ore 16 del 22 ottobre 1940.

Motoveliero *Beniamino F.* di stazza lorda tonn. 87,52, inscritto al Compartimento marittimo di Viareggio, dell'armatore Beverini Edwige vedova Forti con sede ad Apuania Carrara: dalle ore 8 del 21 ottobre 1940.

Motoveliero *San Giuseppe* di stazza lorda tonn. 107,55, inscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Giglio Gaetano con sede a Trapani: dalle ore 17 del 23 ottobre 1940.

Motoveliero *Fernanda* di stazza lorda tonn. 184,70, inscritto al Compartimento marittimo di Savona, dell'armatore De Pirro Gaetano con sede a Savona: dalle ore 17 del 25 ottobre 1940.

Motoveliero *Anna M.* di stazza lorda tonn. 86,67, inscritto al Compartimento marittimo di Messina, dell'armatore Paino Angelo di Francesco con sede a Messina: dalle ore 20 del 28 ottobre 1940.

Motoveliero *Luigina* di stazza lorda tonn. 81,54, inscritto al Compartimento marittimo di Fiume, dell'armatore Soldicich Nicolò con sede a S. Giovanni di Cherso: dalle ore 16 del 23 ottobre 1940.

Motoveliero *Due Fratelli C.* di stazza lorda tonn. 91,76, iscritto al Circondario marittimo di Lussino, dell'armatore Camali Eugenio con sede a Neresina: dallé ore 12 del 25 ottobre 1940.

Motoveliero *Giovannina I* di stazza lorda tonn. 50,97, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatrice Impresa E. Parrini e C. con sede a Roma: dalle ore 17 del 25 ottobre 1940.

Motoveliero *Nettuno I* di stazza lorda tonn. 365,94, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatrice Società Nettuno con sede a Genova: dalle ore 12 del 25 ottobre 1940.

Motoveliero *I due Fratelli L.* di stazza lorda tonn. 43,54, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, degli armatori Lazzarini Ferdinando ed Ernesto con sede a Bellaria (Forlì): dalle ore 18 del 21 ottobre 1940.

Motoveliero *Francesco A.* di stazza lorda tonn. 121,60, inscritto al Compartimento marittimo di Savona, dell'armatore De Pirro Gaetano con sede a Savona: dalle ore 17 del 25 ottobre 1940.

Motopeschereccio *Nuova Lucia* di stazza lorda tonnellate 29,34, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore Cappelluti Domenico di Ruggero con sede a Molfetta: dalle ore 13 del 2 settembre 1940.

Motopeschereccio *Ardito* di stazza lorda tonn. 18,78, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore Giancaspro Giacinto fu Sergio con sede a Molfetta: dalle ore 9 del 2 settembre 1940.

Motopeschereccio *Domenico* di stazza lorda tonn. 20,21, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore Squeo Ottavia fu Corrado con sede a Molfetta: dalle ore 8 del 5 settembre 1940.

Motopeschereccio *Piccolo Sergio* di stazza lorda tonnellate 18,80, iscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore Mezzina Giulio fu Sergio con sede a Molfetta: dalle ore 9 del 3 settembre 1940.

Motopeschereccio *San Mauro* di stazza lorda tonn. 18,89, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore Bagnara Caterina fu Francesco con sede a Molfetta: dalle ore 9 del 3 settembre 1940.

Motopeschereccio *Alessandro E.* di stazza lorda tonn. 81,59 inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Gennari Cesare con sede a Pesaro: dalle ore 10 del 23 ottobre 1940.

Motopeschereccio *Adriatico* di stazza lorda tonn. 18,27, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore Oratore Ignazio di N. N. con sede a Molfetta: dalle ore 12 del 1° settembre 1940.

Motopeschereccio *Esperia* di stazza lorda tonn. 25,09, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore Piccinni Corrado fu Carlo con sede a Molfetta: dalle ore 13 del 2 settembre 1940.

Piroscafo *Costanza* di stazza lorda tonn. 582, inscritto al Compartimento marittimo di Catania, dell'armatrice

Ditta A. Alfino e F. con sede a Catania: dalle ore 8 del 14 ottobre 1940.

Piroscafo *Silvia Tripcovich* di stazza lorda tonn. 2365,25, inscritto al Compartimento marittimo di Trieste, dell'armatore D. Tripcovich e C. Società Anonima Rimorchi e Salvataggi con sede a Trieste: dalle ore 18 del 28 ottobre 1940.

Pirocisterna *Tevere* di tazza lorda tonn. 74,66, inscritta al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatrice Società Piave Impresa Forniture Acqua con sede a Genova: dalle ore 8 del 2 ottobre 1940.

Pirocisterna *Teodolinda* di stazza lorda tonn. 361,35, inscritta al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatore Carlo Cameli fu Filippo con sede a Genova: dalle ore 0 del 14 agosto 1940.

Pirocisterna *Irma* di stazza lorda tonn. 304,80, inscritta al Compartimento marittimo di Trieste, dell'armatrice Soc. An. Trasporti Marittimi con sede a Trieste: dalle ore 10 del 6 agosto 1940.

Motocisterna *Pro Patria* di stazza lorda tonn. 545,01, inscritta al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatore Passalacqua Eugenio fu Giuseppe con sede a Genova-Pegli: dalle ore 16 del 6 settembre 1940.

Motogoletta *Vittoria Madre* di stazza lorda tonn. 80,02, inscritta al Compartimento Marittimo di Reggio Calabria, dell'armatore Tilotta Salvatore di Francesco con sede a Gioia Tauro: dalle ore 11,45 del 19 ottobre 1940.

Motogoletta *Avanguardista* di stazza lorda tonn. 34,10, inscritta al Compartimento marittimo di Bari, degli armatori De Fonte Antonio di Nicola, Lasalandra Pietro fu Vito e Lasalandra Giuseppe fu Vito con sede a Mola di Bari: dalle ore 18 del 20 ottobre 1940.

Motonave *Giovanni Maria* di stazza lorda tonn. 636,24, inscritta al Compartimento marittimo di Venezia, dell'armatrice Società Italiana Ernesto Breda con sede a Milano: dalle ore 8 dell'8 ottobre 1940.

Motonave *Rosa* di stazza lorda tonn. 559,33, inscritta al Compartimento marittimo di Genova, degli armatori Ferrando e Massone con sede a Genova: dalle ore 15 del 17 settembre 1940.

Il Nostro Ministro per la Marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1940-XIX
Registro n. 17 *Marina, foglio n.* 122. — VENTURA

(4906)

REGIO DECRETO 2 dicembre 1940-XIX.

Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria « scorta a convogli » a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motonave *Ebe* di stazza lorda tonn. 100,35, inscritta al Compartimento marittimo di Napoli, dell'armatrice Società Partenopea anonima di navigazione con sede in Napoli: dalle ore 14 del 29 ottobre 1940.

Piroscafo *Gigliola* di stazza lorda tonn. 733,82, inscritto al Compartimento marittimo di Trieste, dell'armatore Ernesto Milano e C. con sede a Trieste: dalle ore 9 del 1° novembre 1940.

Piroscafo *Elbano Gasperi* di stazza lorda tonn. 741,67, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno dell'armatrice Navigazione Toscana Società Anonima Livorno, con sede a Livorno: dalle ore 11,50 del 5 ottobre 1940.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1940-XIX
Registro n. 17 *Marina, foglio n.* 125. — VENTURA

(4905)

REGIO DECRETO 25 novembre 1940-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Paduletta » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 17 ottobre 1940-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regola-

mento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Paduletta » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Orta Nova in testa alla ditta Spagnoletti-Zeuli Isabella, Emanuele, Nicola, Sebastiano ed Emilio, fratelli e sorella fu Pasquale proprietari e di Somma Teresa fu Nicola, vedova Spagnoletti-Zeuli usufruttuaria in parte, a pagina 2380, foglio di mappa 32, particella 22 sub *a*, per la superficie di Ha. 9.54.00 e l'imponibile di L. 686,88.

Il fondo suddetto confina: a nord, con altra proprietà Spagnoletti-Zeuli Carlo, ad est, con proprietà Zezza Giulia; a sud con Regio tratturo Foggia-Ofanto, ad ovest con proprietà barone Masciarelli.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 21 novembre 1940-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Paduletta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 22.000 (ventiduemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1940-XIX
Registro n. 18 *Finanze, foglio n.* 298. — D'ELIA

(4962)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 23 dicembre 1940-XIX.

Autorizzazione alla Banca Belinzaghi, con sede in Milano, ad emettere assegni circolari.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Visti il R. decreto-legge 7 ottobre 1923-I, n. 2283, e il decreto Ministeriale 15 novembre 1923-II, sulla disciplina degli assegni circolari;

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1736, contenente nuove disposizioni sull'assegno circolare;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia;

Vista la domanda della Banca Belinzaghi, società anonima con sede in Milano, per essere autorizzata ad emettere propri assegni circolari;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Alla Banca Belinzaghi, società anonima con sede in Milano, è concessa, ai sensi dell'art. 36 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la facoltà di emettere assegni circolari, osservate, per quanto concerne la garanzia, le norme di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923-I, n. 2283.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 dicembre 1940-XIX

MUSSOLINI

(4964)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1940-XIX.

Riconoscimento al comune di Gardone Riviera del diritto esclusivo di pesca su di un tratto del lago di Garda in provincia di Trento.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;

Visto il proprio decreto 8 gennaio 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;

Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 26 novembre 1931-X, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1931-X, registro n. 22 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 162, col quale fu confermato a favore del comune di Gardone Riviera e del comm. Flaviano Capretti il riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca non oltre dieci metri dalla riva sul tratto del lago di Garda lungo le rive fronteggianti il comune di Gardone stesso, dal confine del territorio di Maderno a quello di Salò;

Considerato che il comm. Flaviano Capretti con citato decreto Ministeriale venne riconosciuto possessore di una parte della suddetta riserva e precisamente quella che fronteggia la di lui proprietà segnata in catasto coi numeri 1865, 1867, 1868, 1870;

Considerato che il dott. Felice Lanfranchi, avente causa del defunto comm. Capretti, si è reso inadempiente agli obblighi imposti dal R. decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 799, sul razionale esercizio dei diritti esclusivi di pesca, e che il Lanfranchi stesso ha dichiarato di rinunziare al diritto di pesca cui trattasi;

Visti l'art. 8 del citato Regio decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 799 e l'art. 28 del testo unico delle leggi sulla pesca predetto;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza dell'ottobre 1940-XVIII;

Decreta:

Il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste citato nelle premesse, resta in vigore per quanto si riferisce al riconoscimento della riserva di pesca in favore del comune di

Gardone Riviera e viene invece revocato per la parte riguardante il diritto esclusivo di pesca di pertinenza del defunto comm. Flaviano Capretti che pertanto viene dichiarato estinto.

La pesca nel relativo tratto del lago è libera a tutti, sotto l'osservanza delle norme vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1940-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

(4955)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1940-XIX.
Applicazione dei contributi sindacali suppletivi a titolo di rimborso spese per speciali servizi relativi al riparto ed alla distribuzione di contingenti di merci.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 69, del R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484, e l'art. 1 del R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262, convertito nella legge 21 gennaio 1938, n. 1386;

Riconosciuta l'opportunità di contenere la misura dei contributi e dei diritti di segreteria richiesti a titolo rimborso spese ai rappresentati delle associazioni sindacali, che si avvalgono di speciali servizi relativi al contingentamento ed alla ripartizione e distribuzione di merci, dalle stesse associazioni istituiti nell'interesse superiore della produzione ed in quello collettivo della categoria;

Decreta:

La misura massima del contributo o del diritto di segreteria che le associazioni sindacali possono richiedere a titolo di rimborso spesa ai propri rappresentati che si avvalgano dei servizi speciali da esse istituiti per il riparto o la distribuzione di contingenti di merci è stabilita in L. 0,60 % del valore delle merci assegnate.

L'applicazione e la riscossione di tale contributo o diritto dovrà essere nei riguardi di ciascun servizio autorizzata dal Ministero delle corporazioni ed avverrà nelle forme e con le modalità previste dal regolamento sui contributi sindacali approvato con R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 novembre 1940-XIX

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(4995)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1940-XIX.
Determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
E CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 8 gennaio 1928-VI, n. 486, convertito nella legge 29 novembre 1928-VII, n. 2842;

Visto il decreto Ministeriale 1° dicembre 1939-XVIII, col quale venne sostituita la tabella approvata con decreto Ministeriale 30 novembre 1938-XVII, contenente la determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero;

Ritenuta la necessità di introdurre nella tabella stessa talune modificazioni determinate anche in corrispondenza alle caratteristiche del raccolto del riso della corrente campagna;

Su proposta dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

La tabella portante la determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero, approvata con decreto Ministeriale 1° dicembre 1939-XVIII, è abrogata e sostituita da quella annessa al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 10 dicembre 1940-XIX

Il Ministro per gli scambi e per le valute
RICCARDI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

Tipi e denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero

TIPI RISO ITALIANO « CAROLINA ».

Carolina sublime speciale.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalle varietà Bertone o Roma o Senatore Novelli, in partite di ottimo grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli.

	Tolleranze normali	Tolleranze eccezionali
Grani striati rossi	10 %	12 %
Rottura grossa	3 %	4 %
Grani gessati	2 %	—
Grani vaiolati e/o con striature nere	3/4 %	—
Grani ambrati	1/8 %	—
Umidità	14 %	—

Carolina sublime.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalle varietà Allorio o Ardizzone, in partite di ottimo grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli.

	Tolleranze normali	Tolleranze eccezionali
Grani striati rossi	8 %	10 %
Rottura grossa	3 %	4 %
Grani gessati	1 ½ %	—
Grani vaiolati e/o con striature nere	1 %	—
Grani ambrati	1/8 %	—
Umidità	14 ½ %	—

Carolina diamante speciale.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà P. 6, in partite di ottimo grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli.

	Tolleranze normali	Tolleranze eccezionali
Grani striati rossi	6 %	8 %
Rottura grossa	3 %	4 %
Grani gessati	2 %	—
Grani vaiolati e/o con striature nere	1 %	—
Grani ambrati	1/8 %	—
Umidità	14 ½ %	—

Carolina diamante extra.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà P. 6, in partite di ottimo grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, scevro da grani gialli.

	Tolleranze normali	Tolleranze eccezionali
Grani striati rossi	10 %	12 %
Rottura grossa	3 %	4 %
Grani gessati	2 %	—
Grani vaiolati e/o con striature nere	1 ½ %	—
Grani ambrati	1/8 %	—
Umidità	14 ½ %	—

TIPI RISO ITALIANO « GIGANTE ».

Gigante sublime oppure *Vialone sublime.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Vialone, in partite di alto grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, scevro da grani gialli.

	Tolleranze normali	Tolleranze eccezionali
Grani striati rossi	5 %	5 ½ %
Rottura grossa	3 %	4 %
Grani gessati	3 %	—
Grani vaiolati e/o con striature nere	1 ½ %	—
Grani ambrati	1/8 %	—
Umidità	15 %	—

Gigante extra oppure *Maratelli extra.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Maratelli, in partite di ottimo grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli.

	Tolleranze normali	Tolleranze eccezionali
Grani striati rossi	3 %	4 %
Rottura grossa	3 %	4 %
Grani gessati	2 %	—
Grani vaiolati e/o con striature nere	1 %	—
Grani ambrati	1/8 %	—
Umidità	15 %	—

Gigante oppure *Maratelli.*

Riso sano, leale, mercantile ottenuto dalla varietà Maratelli, in partite di ottimo grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, scevro da grani gialli.

	Tolleranze normali	Tolleranze eccezionali
Grani striati rossi	5 %	6 %
Rottura grossa	3 %	4 %
Grani gessati	2 ½ %	—
Grani vaiolati e/o con striature nere	1 ½ %	—
Grani ambrati	1/8 %	—
Umidità	15 %	—

Per tutti i tipi Carolina e Gigante:

sono ammesse le tre lavorazioni: a raffinato (o naturale), a oleato (o camolino) ed a brillato;

per il riso a raffinato (o naturale) ed a oleato (o camolino) alla denominazione deve essere aggiunta l'indicazione del tipo di lavorazione;

per la lavorazione a oleato la tolleranza del grado di umidità è aumentata del 1/2 %;

è tollerata la presenza di grani spuntati in misura non superiore al 2 % come tolleranza normale ed al 4 % come tolleranza eccezionale, oltre la percentuale normale od eccezionale di rottura grossa.

TIPI RISO ITALIANO « ORIGINARIO ».

Splendore sublime oppure *A.A.A.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, da lavorazione di primo grado, di perfetta brillatura, scevro da grani gialli.

	Tolleranze normali	Tolleranze eccezionali
Grani striati rossi	4 %	4 ½ %
Rottura grossa	2 %	2 ½ %
Grani gessati	2 %	—
Grani vaiolati e/o con striature nere	1 %	—
Grani ambrati	1/8 %	—
Umidità	15 ½ %	—

Splendore superiore.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, ben brillato, scevro da grani gialli.

	Tolleranze normali	Tolleranze eccezionali
Grani striati rossi	5 %	6 %
Rottura grossa	2 ½ %	3 %
Grani gessati	2 3/4 %	—
Grani vaiolati e/o con striature nere	2 %	—
Grani ambrati	½ %	—
Umidità	15 ½ %	—

Oleato sublime oppure *Camolino sublime.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, da lavorazione di primo grado, di perfetta oleatura, scevro da grani gialli.

	Tolleranze normali	Tolleranze eccezionali
Grani striati rossi	4 %	4 ½ %
Rottura grossa	2 %	2 ½ %
Grani gessati	2 %	—
Grani vaiolati e/o con striature nere	1 %	—
Grani ambrati	1/8 %	—
Umidità	16 %	—

Oleato superiore oppure *Camolino superiore.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, di perfetta oleatura, scevro da grani gialli.

	Tolleranze normali	Tolleranze eccezionali
Grani striati rossi	5 %	6 %
Rottura grossa	2 ½ %	3 %
Grani gessati	2 3/4 %	—
Grani vaiolati e/o con striature nere	2 %	—
Grani ambrati	½ %	—
Umidità	16 %	—

Naturale sublime.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli.

	Tolleranze normali	Tolleranze eccezionali
Grani striati rossi	4 %	4 ½ %
Rottura grossa	2 %	2 ½ %
Grani gessati	2 %	—
Grani vaiolati e/o con striature nere	1 %	—
Grani ambrati	1/8 %	—
Umidità	15 ½ %	—

Naturale superiore.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, scevro da grani gialli.

	Tolleranze normali	Tolleranze eccezionali
Grani striati rossi	5 %	6 %
Rottura grossa	2 ½ %	3 %
Grani gessati	2 3/4 %	—
Grani vaiolati e/o con striature nere	2 %	—
Grani ambrati	½ %	—
Umidità	15 ½ %	—

Nei tipi Originario a lavorazione di secondo grado è tollerata la presenza di grani spuntati in misura non superiore all'1 % come tolleranza normale ed al 2 % come tolleranza eccezionale, oltre la percentuale normale od eccezionale di rottura grossa.

Tolleranze. — Le tolleranze s'intendono a percentuale ponderale. Le tolleranze eccezionali stabilite per i grani striati rossi, la rottura grossa ed i grani spuntati sono consentite soltanto quando, nel campione in esame, il totale delle eccedenze dei difetti indicati, rispetto alle tolleranze normali, è compensato da un totale di riduzioni, di pari entità, rispetto alle tolleranze normali ammesse per i grani gessati e vaiolati.

Purezza. — Il grado di purezza si intende unicamente riferito alla produzione media dell'annata.

Lavorazione di 1° grado. — S'intende una raffinazione profonda di risoni atti alla produzione dei tipi più pregiati di grana lunga, grossa e tonda.

Lavorazione di 2° grado. — S'intende una raffinazione meno profonda della precedente, ma che dà tuttavia prodotti atti senz'altro alla brillatura.

Lavorazione a raffinato. — S'intende la lavorazione che asporta al riso già sgusciato tutto il pericarpo, fino all'albume.

Lavorazione a oleato (o camolino). — È un successivo trattamento industriale della lavorazione a raffinato e consiste in una leggera oleatura alla superficie dell'albume con olio inodoro e commestibile.

Lavorazione a brillato. — È pure un successivo trattamento industriale della lavorazione a raffinato e consiste nell'aggiunta di una minima traccia di glucosio e di talco onde dare espetto brillante al riso.

Grani striati rossi. — Sono quelli che presentano, nel senso longitudinale, delle striature anche accentuate di colore rosso.

Rottura grossa. — Comprende il *corpetto* e la *mezzagrana;* esclude quindi la risina, la puntina e la scaglietta.

Grani gessati. — Sono quelli che si presentano totalmente o quasi totalmente opachi o farinosi, per non aver raggiunto un sufficiente grado di maturazione; sono considerati grani gessati anche i grani gessati piccoli e/o verdi purchè non eccedano il limite del 0,25 % calcolato sul peso del campione.

Grani vaiolati. — Sono quelli che portano una evidente macchia alla superficie che non pregiudichi il valore alimentare del cereale. Sono assimilati ai grani vaiolati e compresi quindi nella percentuale di tolleranza per questi stabilita, i grani che presentano linee nere o aloni circolari neri tali da pregiudicare l'aspetto del prodotto.

Grani ambrati. — Sono quelli con leggera tinta giallognola.

Pasta chiara. — Devesi intendere in rapporto alle condizioni della produzione dell'annata.

Tipi e denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero

TIPI	Grado di lavorazione	TOLLERANZE PERCENTUALI					
		Grani striati rossi	Rottura grossa	Grani gessati	Grani vaiolati e/o con striature nere	Grani ambrati	Umidità
Tipo riso italiano « Carolina » (a).							
1. Carolina sublime speciale	1°	10 (12)	3 (4)	2	3/4	1/8	14
2. Carolina sublime	1°	8 (10)	3 (4)	1 ½	1	1/8	14 ½
3. Carolina diamante speciale	1°	6 (8)	3 (4)	2	1	1/8	14 ½
4. Carolina diamante extra	2°	10 (12)	3 (4)	2	1 ½	1/8	14 ½
Tipo riso italiano « Gigante » (a)							
1. Gigante sublime *oppure* Vialone sublime	2°	5 (5½)	3 (4)	3	1 ½	1/8	15
2. Gigante extra *oppure* Maratelli extra	1°	3 (4)	3 (4)	2	1	1/8	15
3. Gigante *oppure* Maratelli.	2°	5 (6)	3 (4)	2 ½	1 ½	1/8	15
Tipi riso italiano « originario » (b)							
1. Splendore sublime *oppure* A.A A.	1°	4 (4½)	2 (2½)	2	1	1/8	15 ½
2. Splendore superiore	2°	5 (6)	2½ (3)	2 3/4	2	½	15 ½
3. Oleato sublime *oppure* Camolino sublime	1°	4 (4½)	2 (2½)	2	1	1/8	16
4. Oleato superiore *oppure* Camolino superiore	2°	5 (6)	2½ (3)	2 3/4	2	½	16
5. Naturale sublime	1°	4 (4½)	2 (2½)	2	1	1/8	15 ½
6. Naturale superiore	2°	5 (6)	2½ (3)	2 3/4	2	½	15 ½

Le percentuali indicate tra parentesi si riferiscono alle tolleranze eccezionali; le altre alle tolleranze normali. Le tolleranze eccezionali stabilite per i grani striati rossi, la rottura grossa ed i grani spuntati sono consentite soltanto quando, nel campione in esame, il totale delle eccedenze dei difetti indicati, rispetto alle tolleranze normali, è compensato da un totale di riduzioni, di pari entità, rispetto alle tolleranze normali ammesse per i grani gessati e vaiolati.

(*a*) Sono ammesse le tre lavorazioni: **a raffinato, a oleato** ed a brillato. Per la lavorazione a oleato la tolleranza del grado di umidità è aumentata del 1/2 %. E' tollerata **la pre-**

senza di grani spuntati in misura non superiore al 2 % come tolleranza normale ed al 4 % come tolleranza eccezionale, oltre la percentuale normale od eccezionale di rottura grossa.

(b) Nei tipi Originario a lavorazione di secondo grado è tollerata la presenza di grani spuntati in misura non superiore all'1 % come tolleranza normale ed al 2 % come tolleranza eccezionale oltre la percentuale normale od eccezionale di rottura grossa.

Roma, addì 10 dicembre 1940-XIX

Il Ministro per gli scambi e per le valute
RICCARDI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

(13)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1940-XIX.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Compagnia Commerciale Lombarda, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Compagnia Commerciale Lombarda, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Compagnia Commerciale Lombarda, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Luigi Migliavacca.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 dicembre 1940-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(4985)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1940-XIX.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Istituto Ortopedico Italiano Dottor Barrére, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Istituto Ortopedico Italiano Dottor Barrére, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Istituto Ortopedico Italiano Dottor Barrére, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Fausto Cisotti.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 dicembre 1940-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(4983)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1940-XIX.

Sottoposizione a liquidazione della Società anonima Agenzia Marittima Generale Steam, con sede a Genova, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 16 agosto 1940-XVIII, con il quale veniva sottoposta a sequestro, ai sensi del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756, la Società anonima Agenzia Marittima Generale Steam, con sede a Genova;

Vista la relazione del sequestratario comm. rag. Arturo Lavoratti;

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Decreta:

È revocato il decreto interministeriale 16 agosto 1940-XVIII, con il quale la Società anonima Agenzia Marittima Generale Steam, con sede a Genova, è sottoposta a sequestro.

La Società stessa viene sottoposta a liquidazione ed il relativo incarico affidato allo tesso comm. rag. Arturo Lavoratti.

Roma, addì 4 dicembre 1940-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(4984)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1940-XIX.

Modificazione dei confini ed ampliamento della zona venatoria di ripopolamento e cattura in territorio del comune di Busseto (Parma).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1939-XVII, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, nella zona di Busseto (Parma), dell'estensione di ettari 600;

Considerato che tale zona s'intende trasformata in zona di ripopolamento e cattura, ai sensi dell'art. 95 del suddetto testo unico, fino al 25 giugno 1942-XX;

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Parma, tendente ad ottenere la modifica dei confini e un ampliamento della predetta zona di Busseto, al fine di renderla più rispondente allo scopo per cui è stata costituita;

Visti i pareri favorevoli del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Comitato centrale della caccia;

Ritenuta l'opportunità di concedere il proposto ampliamento;

Decreta:

La zona di Busseto (Parma), preclusa alla libera caccia con decreto Ministeriale 25 giugno 1939-XVII, e trasformata in zona di ripopolamento e cattura, fino al 25 giugno 1942-XX, ai sensi dell'art. 95 del vigente testo unico, resta così delimitata:

a nord, strada di Spigarolo, dal Canonicato all'incrocio colla strada delle Roncole;

ad est, strada delle Roncole, dall'incrocio colla strada di Spigarolo proseguendo per quella della Bassa di Mai fino al confine superiore del fondo Orlandi;

a sud, strada del Canton Santo, dall'incontro colla Borghesa (strada Fidenza-Busseto) sino al podere Vignoli indi proseguendo verso sud la strada delle Cancellerie sino al fondo Cavalli Miracleto indi il confine segnato col cavo che va direttamente alla strada Bassa dei Mai costeggiando i fondi Cavalli Miracleto, Frati, Pedretti Viginio e Orlandi;

ad ovest, strada Borghesa (Fidenza-Busseto), dall'incrocio colla strada del Canton Santo, fino al Canonicato.

Superficie complessiva ettari 640.

Il Comitato provinciale della caccia di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 dicembre 1940-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(4986)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1940-XIX.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Brescia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Ritenuta la opportunità di disporre fino a nuovo ordine il divieto assoluto di caccia e di uccellagione nel territorio della provincia di Brescia costituente la riserva di caccia di Valvestina, la cui concessione è stata disposta con decreto del Prefetto di Trento in data 19 agosto 1931-IX, numero 33881/III B;

Udito il Comitato centrale della caccia nella riunione del 20 dicembre 1940-XIX;

Decreta:

A sensi dell'art. 23 del ricordato testo unico viene disposto, fino a nuovo ordine, il divieto assoluto di caccia e di uccellagione nella riserva di caccia di Valvestino, la cui concessione è stata disposta con decreto del Prefetto di Trento in data 19 agosto 1931-IX, n. 33881/III B.

Il Comitato provinciale della caccia di Brescia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 dicembre 1940-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(6)

DECRETO MINISTERIALE 26 dicembre 1940-XIX.
Tipi e caratteristiche dei saponi da bucato.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1696, che reca norme per la disciplina della produzione dei saponi;

Visti i decreti Ministeriali 25 novembre 1939-XVIII, 10 febbraio 1940-XVIII e 15 maggio 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto è consentita la produzione di saponi da bucato solo a condizione che rientrino in uno dei tipi sotto elencati ed abbiano le caratteristiche per ciascuno di detti tipi indicate:

1) Sapone da bucato duro al similcocco:

a) deve contenere acidi grassi dal 23 al 27 per cento riferiti al peso del sapone al momento del taglio corrispondente alla grammatura impressa sul pezzo;

b) il 40 per cento del totale degli acidi grassi impiegati deve essere costituito da olio solfonato (similcocco), avente un grado di solfonazione non inferiore al 25 per cento;

c) è tollerato un contenuto di colofonia non superiore al 25 per cento del totale degli acidi grassi impiegati;

d) può avere carica di silicato sodico o di silicati idrati di alluminio;

e) deve essere tagliato liscio e prodotto in pezzature da grammi 200 e da grammi 400

2) Sapone da bucato duro alla tergina:

a) deve contenere acidi grassi dal 23 al 27 per cento del peso del sapone al momento del taglio corrispondente alla grammatura impressa sul pezzo;

b) deve contenere tergina doppia addensata nella misura del 10 per cento;

c) è tollerato un contenuto di colofonia non superiore al 25 per cento del totale degli acidi grassi impiegati;

d) può avere carica di silicato sodico o di silicati idrati di alluminio;

e) deve essere tagliato liscio e prodotto in pezzature da grammi 200 e da grammi 400.

3) Sapone da bucato molle:

Deve contenere acidi grassi dal 30 al 35 per cento.

E' consentita inoltre la fabbricazione di sapone molle contenente dal 23 al 27 per cento di acidi grassi purchè:

il 20 per cento degli acidi grassi totali sia costituito da olio solfonato avente un grado di solfonazione non inferiore al 25 per cento;

oppure contenente tergina doppia addensata in ra del 5 per cento riferita al peso del sapone.

Art. 2.

I saponi duri da bucato di cui al presente decreto devono contenere un massimo di umidità del 40 per cento.

Inoltre, essi devono portare impresso su ogni pezzo, oltre quanto precisato dall'art. 1 del R. decreto-legge 23 luglio 1937-XV, n. 1518, anche la dicitura « Tipo unico al similcocco » oppure « Tipo unico alla tergina ».

Come disposizione integrativa a quanto precisato dallo art. 3 del succitato Regio decreto-legge, tale dicitura deve essere indicata altresì sulle casse e sugli involucri di imballaggio.

Roma, addì 26 dicembre 1940-XIX

Il Ministro: Ricci

(2)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1940-XIX.

Versamento dei contributi per gli assegni familiari e corresponsione degli assegni stessi nei confronti di particolari categorie rispettivamente di datori di lavoro e di lavoratori agricoli.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 21 della legge 26 agosto 1940-XVIII, n 1278;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assicurare il versamento dei contributi per gli assegni familiari e la corresponsione degli assegni stessi nei confronti di particolari categorie rispettivamente di datori di lavoro e di lavoratori agricoli;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1940-XVIII, sono rimesse in vigore, con le modifiche di cui all'articolo seguente, le disposizioni degli articoli 45 e 48 del R. decreto 21 luglio 1937, n. 1239:

a) ai fini del versamento dei contributi relativi agli assegni familiari, cui sono tenuti:

1) i datori di lavoro rappresentati dalla Confederazione fascista degli agricoltori, per gli impiegati e i dirigenti di azienda, nonchè per tutto l'altro personale che risulti occupato in attività agrarie od in lavorazioni connesse, complementari, od accessorie per le quali non si applichi la procedura stabilita per il versamento dei contributi dai provvedimenti di attuazione del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

2) i datori di lavoro, non rappresentati dalla Confederazioine fascista degli agricoltori e aggregati al settore dell'agricoltura della Cassa unica degli assegni familiari, per tutto il personale dipendente;

b) ai fini del pagamento degli assegni familiari dovuti ai lavoratori dell'agricoltura dipendenti dai datori di lavoro di cui ai numeri 1 e 2 della lettera a) del presente articolo.

Art. 2.

Per le denunzie all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale prescritte dall'art. 46 del R. decreto 21 luglio 1937, n. 1239, e per i versamenti dei contributi in conto corrente postale previsti dal successivo art. 47, i datori di lavoro sono tenuti a servirsi di un apposito libretto di moduli che sarà stabilito dall'Istituto predetto.

Art. 3.

La misura dei contributi dovuti per l'anno 1940 dai datori di lavoro di cui all'art. 1 del presente decreto è quella fissata dal R. decreto 4 dicembre 1939, n. 2173, in L. 0,50 per giornata di lavoro nei confronti degli avventizi, dei compartecipanti individuali e collettivi, dei salariati fissi e categorie assimilabili e nella percentuale corrispondente del 4,50 % sulla retribuzione lorda nei confronti degli impiegati.

Detta misura sarà modificata successivamente in correlazione alle variazioni che saranno apportate alla misura dei contributi per gli assegni familiari, a norma del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1940-XIX

Il Ministro: Ricci

(12)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1940-XIX.

Autorizzazione alla cattura di lepri e pernici a scopo di ripopolamento in provincia di Pavia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 43 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 9 agosto 1939-XVII, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, nella zona di Godiasco (Pavia), della estensione di ettari 1600;

Considerato che detta zona s'intende trasformata in zona di ripopolamento e cattura fino al 9 agosto 1942-XX, ai sensi dell'art. 95 del suddetto testo unico;

Sulla proposta del Comitato provinciale della caccia di Pavia;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di lepri e pernici a scopo di ripopolamento;

Decreta:

Il Comitato provinciale della caccia di Pavia è autorizzato, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona di ripopolamento e cattura, la cattura di cinquanta lepri e cinquanta coppie di pernici a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1940-XIX

Il Ministro: Tassinari

(4)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1940-XIX.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione, mediante incorporazione, della Società anonima « Vulcania » nella Società anonima « Italiana Potassa ».

IL GUARDASIGILLI MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 marzo 1940, n. 303;

Vista la istanza con la quale si chiede la dichiarazione di pubblico interesse della fusione delle Società « Vulcania » e « Italiana Potassa », mediante incorporazione della prima nella seconda;

Ritenuto che la fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che per la sollecita esecuzione di essa è opportuno ridurre i termini previsti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

E' dichiarata di pubblico interesse, ai sensi e per gli effetti della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 203, la fusione delle Società anonime « Vulcania » e « Italiana Potassa », mediante incorporazione della prima nella seconda.

Il termine, durante il quale resta sospesa l'esecuzione della fusione e sono consentite le opposizioni ai sensi degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a giorni 15, purchè, in aggiunta alle normali forme di pubblicità, l'annunzio delle deliberazioni di fusione e dell'abbreviazione del termine, concessa col presente decreto, sia pubblicato sul « Giornale d'Italia » di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1940-XIX

Il Ministro: GRANDI

(3)

ORDINANZA MINISTERIALE 15 dicembre 1940-XIX.
Disciplina sanitaria dei raduni di bestiame.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con R. decreto 10 maggio 1914, n. 533;

Riconosciuto che i raduni del bestiame per l'approvvigionamento delle Forze armate e della popolazione civile, quando non siano sottoposti a disciplina e vigilanza sanitaria possono dar luogo a diffusione di epizoozie con conseguenti gravi danni per gli allevamenti;

Ordina:

Art. 1.

Le Sezioni della zootecnia dei Consorzi provinciali tra i produttori della agricoltura debbono, almeno cinque giorni prima che abbia luogo un raduno, informarne il Prefetto, indicandone la data e la località, nonchè la provenienza degli animali.

Art. 2.

Il Prefetto disporrà che, a mezzo del veterinario provinciale e dei veterinari comunali, sia esercitata un'attiva, rigorosa vigilanza sanitaria su ciascun raduno, avendo particolare riguardo alle condizioni del bestiame nelle aziende agricole di provenienza.

Art. 3.

Nei casi in cui le condizioni sanitarie lo rendano necessario, il Prefetto provvede alla sospensione del raduno.

I Prefetti del Regno sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza, che andrà in vigore cinque giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1940-XIX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(4996)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di tagliando di ricevuta relativa alla Rendita italiana 5 per cento

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 54.

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale 1° luglio 1940 di L. 1207,50, relativa alla rendita 5 % n. 30422, di L. 2415 annue, a favore di Zavaglio Catterina fu Alessandro, minore sotto la patria potestà della madre Manzoni Lucia di Angelo ved. Zavaglio.

Ai termini dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e art. 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, verrà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 5 dicembre 1940-XIX

(4715) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 30 dicembre 1940-XIX - N. 268

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	459,75
Argentina (Peso carta)	—	4,64
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,98
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7995
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50 % (1906)	76,025
Id. 3,50 % (1902)	74,05
Id. 3,00 % Lordo	52,25
Id 5 % (1935)	95,275
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	78,975
Id. Id. 5 % (1936)	96,425
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94,20
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,45
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,95
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,65
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,825
Id. Id. 5 % - Id. 1949	100 —

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 31 dicembre 1940-XIX - N. 269

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	459,75
Argentina (Peso carta)	—	4,64
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia Moravia (Corona)	—	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,98
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7995
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	76,225
Id. 3,50% (1902)	74,05
Id. 3,00% Lordo	52,25
Id. 5,00% (1935)	95,90
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74,825
Id. Id. 5,00% (1936)	96,825
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,30
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,525
Id. Id. 4 % Id. 15 febbraio 1943	96,05
Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	95,825
Id. Id. 5 % Id. 1944	98,65
Id. Id. 5 % Id. 1949	100,175

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario della Roggia Regina Codogna con sede in Codogno provincia di Milano.

Con decreto Ministeriale 27 dicembre 1940-XIX, n. 6943, si approva con alcune modifiche lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Roggia Regina Codogna, con sede in comune di Codogno (Milano), deliberato dall'assemblea generale degli interessati il 19 settembre 1939-XVIII.

(8)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Carini (Palermo)

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Carini, avente sede nel comune di Carini (Palermo).

(4989)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi a posti di segretario capo di 2ª classe vacanti in alcuni Comuni del Regno

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti di segretario capo di 2ª classe (grado 4°) vacanti nei comuni di Frosinone, San Donà di Piave, Cavarzere, Valdagno, Rovigno d'Istria, Poggibonsi, Gaeta, Sant'Elpidio a Mare, Altamura, Terlizzi, Putignano, Conversano, Castelvetrano, Erice e Favara, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B*, che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 174, penultimo comma, e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizioni del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizioni titolari di servizi comunali, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale che abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dall'art. 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile) non oltre il giorno 20 aprile 1941-XIX, domanda in carta da bollo di L. 6, corredata della ricevuta di pagamento della tassa di L. 30, da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra, del certificato del podestà comprovante lo stato di coniugato o vedovo, della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e di tutti quegli altri titoli e documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in duplice esemplare.

Gli aspiranti che alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno prestino servizio militare nell'Africa Italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo, potranno presentare in termini la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine come sopra stabilito.

I segretari comunali non compresi nel ruolo nazionale dovranno produrre un estratto del ruolo provinciale rilasciato dalla prefettura da cui dipendono, dal quale risulti la loro posizione di carriera.

I funzionari di cui alla lettera *b*) dovranno produrre un'attestazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli impiegati di cui alla lettera *c*) del presente decreto dovranno produrre:

1° certificato rilasciato dal podestà da cui risulti il loro stato di servizio;

2° certificato del podestà attestante che al vice segretario spetta la effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capi ripartizione titolare;

3° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

4° certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5° certificato medico di sana e robusta costituzione;

6° certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alla prescrizione della legge sul bollo e legalizzati ove occorra.

Art. 4.

Il candidato deve indicare il posto al quale intende concorrere. Qualora lo stesso candidato chieda di partecipare ai suddetti concorsi deve presentare singolare domanda per ciascun posto, unendo ad una sola di esse i documenti richiesti; ad ogni domanda, però, deve essere allegata la ricevuta del vaglia postale di L. 30 ed in duplice elenco, in carta semplice, dei titoli e documento prodotti.

Roma, addì 24 dicembre 1940-XIX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(4999)

MINISTERO DELLA MARINA

Proroga del concorso a 17 posti di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni delle Costruzioni navali e meccaniche.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale in data 1° settembre 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 23 ottobre stesso anno n. 249, col quale è indetto il concorso a 17 posti di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni delle Costruzioni navali e meccaniche;

Ritenuta l'opportunità, in relazione al limitato numero di candidati, di prorogare il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui sopra;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, indetto col decreto Ministeriale 1° settembre 1940-XVIII a 17 posti di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni delle Costruzioni navali e meccaniche (grado 11°, gruppo *B*) è prorogato a tutto il 10 gennaio 1941-XIX.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1940-XIX

p. *Il Ministro*: RICCARDI

(23)

Proroga del concorso a 11 posti di agente nel ruolo organico del personale subalterno del servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale in data 1° settembre 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 21 ottobre stesso anno n. 247, col quale è indetto il concorso per esami e per titoli a 11 posti di agente addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo;

Ritenuta l'opportunità, in relazione al limitato numero di candidati, di prorogare il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui sopra;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, indetto con decreto Ministeriale 1° settembre 1940-XVIII, a 11 posti per agente nel ruolo organico del personale subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo è prorogato a tutto il 31 gennaio 1941-XIX.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1940-XIX

p. *Il Ministro*: RICCARDI

(24)

Proroga del concorso a tre posti di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico dell'Istituto idrografico della Regia marina.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale in data 1° settembre 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 23 ottobre stesso anno n. 249, col quale è indetto il concorso a tre posti di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico dell'Istituto idrografico della Regia marina;

Ritenuta l'opportunità, in considerazione del limitato numero di candidati, di prorogare il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui sopra;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, indetto con decreto Ministeriale 1° settembre 1940-XVIII, a tre posti di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico dell'Istituto idrografico della Regia marina (grado 11°, gruppo *B*) è prorogato a tutto il 22 gennaio 1941-XIX.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1940-XIX

p. *Il Ministro*: RICCARDI

(25)

Proroga del concorso a 24 posti di disegnatore tecnico aggiunto nel personale civile dei disegnatori tecnici per le Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale in data 1° settembre 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 18 ottobre stesso anno n. 245, col quale è indetto il concorso a 24 posti di disegnatore tecnico aggiunto nel personale civile dei disegnatori tecnici per le Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche;

Ritenuta l'opportunità, in considerazione del limitato numero di candidati, di prorogare il termine per la presentazione delle domande al concorso di cui sopra;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indetto con decreto Ministeriale 1° settembre 1940-XVIII, a 24 posti di disegnatore tecnico aggiunto nel personale civile dei disegnatori tecnici per le Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche (grado 11°, gruppo *B*) è prorogato a tutto il 15 gennaio 1941-XIX.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1940-XIX

p. *Il Ministro*: RICCARDI

(26)

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Autorizzazione a bandire concorsi a premio per opere musicali e drammatiche

Il Ministro per la cultura popolare, sentito il parere della Commissione istituita in virtù della legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 862, per esaminare le domande di autorizzazione a bandire concorsi a premio per opere musicali e drammatiche, ha approvato il seguente elenco di concorsi che dovranno svolgersi nel primo semestre del 1941-XIX:

1) Concorso per inni e marcie nazionali bandito dal « Giornale d'Italia », con sede in Roma, il 12 dicembre 1940-XIX; termine per la consegna dei lavori 28 gennaio 1941-XIX.

(5000)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.